



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 058

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione dell' 11 dicembre 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO REGNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CARLO REGNO** della sanzione della squalifica fino al **10/02/2009** e dell'ammenda di € 6.000.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO DI MARIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Maria è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società AS Sport Enjoy Project senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFIO DI MARIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/03/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAN LUCA MARIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIAN LUCA MARIANI** della sanzione della squalifica fino al **10/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIROLAMO AIELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Aiello è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società AS Futura Menfi essendo privo di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIROLAMO AIELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DARIO CATALANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Catalano è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore della società ASD Kirio Valderice 2002, per parte della stagione sportiva 2007/2008, senza formalizzare all'epoca dei fatti regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 07/11/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla procura federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;
- tenuto conto anche dell'atteggiamento difensivo assunto dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **DARIO CATALANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO PUNZURUDU** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANTONIO PUNZURUDU** della sanzione della squalifica fino al **10/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBANO AMBROSINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALBANO AMBROSINI** della sanzione della squalifica fino al **31/03/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **INDORATO LUIGI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Indorato è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società ASD Sommatine Calcio essendo privo di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla procura federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **INDORATO LUIGI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO GAROZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Garozzo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione

sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società PGS P. Don Bosco Sales essendo privo di regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla procura federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO GAROZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/02/2009**

Procedimento disciplinare a carico di **NAPOLEONE FICHERA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Fichera è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società ASD Fiumefreddese SC essendo privo di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla procura federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **NAPOLEONE FICHERA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DI ROLLO CARLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Rollo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nella stagione sportiva 2007/2008, attività collegate al trasferimento ed al collocamento di calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2008.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni raccolte dal collaboratore dell'ufficio indagini ed in particolare da quanto dichiarato dallo stesso deferito;
- che lo stesso deferito nella propria memoria difensiva del 1/12/2008 ha ammesso di aver svolto attività diretta allo scopo di favorire il trasferimento dei calciatori ed in particolare di essersi attivato per raccogliere le liste di tesseramento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DI ROLLO CARLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROLANDO CONTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Conte è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, e art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nella stagione sportiva 2007/2008, attività collegate al trasferimento ed al collocamento di calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sette;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2008.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni raccolte dal collaboratore dell'ufficio indagini ed in particolare da quanto dichiarato dal sig. di Rollo;
- che lo stesso deferito nella propria memoria difensiva del 1/12/2008 ha ammesso di aver svolto attività diretta allo scopo di favorire il trasferimento dei calciatori ed in particolare di aver svolto il ruolo di intermediario;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROLANDO CONTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/07/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO DELLA CROCE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Della Croce è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società Sancataldese essendo privo di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di gara;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANFRANCO DELLA CROCE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/03/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENZO GENCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ENZO GENCO** della sanzione della squalifica fino al **28/02/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **RINALDO FIORINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **RINALDO FIORINI** della sanzione della squalifica fino al **31/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO DI LIVIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto della mancata prova circa l'avvenuta ricezione, da parte del deferito, della raccomandata AR della contestazione delle violazioni addebitate

RINVIA

la discussione del caso del sig. **ANGELO DI LIVIO** alla prossima udienza della Commissione Disciplinare in data da destinarsi.

Procedimento disciplinare a carico di **RINO BARON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- vista l'istanza di differimento dell'udienza richiesta dall' Avv. Tognon in data 28/11/2008
- ritenuto di accogliere tale istanza

RINVIA

la discussione del caso del sig. **RINO BARON** alla prossima udienza della Commissione Disciplinare in data da destinarsi.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO TUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto della mancata prova circa l'avvenuta ricezione, da parte del deferito, della raccomandata AR della contestazione delle violazioni addebitate

RINVIA

la discussione del caso del sig. **MARCELLO TUCCI** alla prossima udienza della Commissione Disciplinare in data da destinarsi.

Firenze, 11 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini